

Sentenza
n° 3856
10 NOV. 2006

Il Tribunale di Genova, Sezione Prima civile, così composto:

- Dr. Alvaro Vigotti, Presidente - relatore
- Dott.ssa Cinzia Casanova, Giudice
- Dott.ssa Rosella Silvestri

Cr. N° 3472

Rep. N° 31674

Oggetto

Banche
altri istituti
di diritto
societario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa promossa da:

~~N. [redacted]~~ 10.1.1930 ... VIA ALLA SALUTE 11
rappresentata in giudizio dal difensore domiciliatario Avv. Diana Barrui, con studio in via Lanfranconi 1/4,

attrice

nei confronti di

P.zza VITTORIO VENETO 8 BERGAMO

BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA, rappresentata in giudizio dal difensore domiciliatario Avv. ~~[redacted]~~ con studio in via Roma 6/6,

convenuta.

Conclusioni per l'attrice:

Dichiarare la nullità del contratto di compravendita delle obbligazioni per violazione delle norme imperative di cui al TUF ed in relazione all'art. 1418 c.c. condannando la banca convenuta alla restituzione della somma di Euro 10.270, oltre tasse e commissioni di acquisto, nonché interessi e rivalutazione monetaria dal giorno degli investimenti all'effettivo soddisfo. In via subordinata dichiarare l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1427 c.c. per vizio del consenso dell'investitrice, condannando la banca convenuta alla restituzione della somma di Euro 10.270,00 (...); in via strettamente subordinata dichiarare il grave inadempimento della banca convenuta per tutti i comportamenti posti in essere all'atto della vendita delle obbligazioni e pertanto risolvere il contratto de quo nonché condannare la banca convenuta alla restituzione della somma (...) e comunque condannarla a risarcire tutti i danni patiti e patendi dall'esponente derivanti dai fatti di cui in narrativa (...).

Conclusioni per la convenuta:

(...) Assolvere la Banca Popolare di Bergamo spa da ogni avversaria domanda poiché non provata ed anzi smentita, con condanna dell'attrice alla rifusione di spese, competenze ed onorari (...).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La sig.ra [REDACTED] ha convenuto in giudizio la **BANCA POPOLARE DI BERGAMO SPA**, quale incorporante della banca Brignone dalla quale, così ha affermato, aveva acquistato in data 19.1.2001 obbligazioni argentine per un valore nominale di Euro 10.270,00.

A detta dell'attrice l'acquisto era avvenuto su sollecitazione della stessa banca che aveva omesso di consegnarle il documento sui rischi in generale e di fornirle le necessarie informazioni sul rating del titolo e sugli effettivi rischi dell'operazione, rischi che dovevano essere ben noti all'istituto di credito in quanto a partire dal 1999 tutti gli operatori economici erano a conoscenza dello stato di decozione economica in cui versava lo stato argentino.

La [REDACTED] ha sostenuto che la banca non si era attenuta nei suoi confronti alle regole generali di comportamento e non aveva osservato gli obblighi informativi e i divieti fissati dal D.lvo 58/98 - T.U.F. (art. 21) e dal Regolamento Consob n. 11522/98 (artt 26, 27, 28 e 29) a tutela degli investitori dal che conseguiva a suo dire la nullità o l'annullabilità del contratto di acquisto dei titoli argentini oggetto del giudizio o la risoluzione per inadempimento del contratto stesso per fatto e colpa della banca convenuta di cui ha quindi chiesto la condanna alla restituzione delle somme investite, maggiorate di interessi e rivalutazione.

La banca si è costituita in giudizio ed ha eccepito che contestualmente all'acquisto dei titoli la [REDACTED] aveva sottoscritto una dichiarazione di presa d'atto che l'ordine d'acquisto non era a lei adeguato e lo aveva tuttavia autorizzato e che dal contratto di negoziazione e collocamento di strumenti finanziari da lei stipulato il giorno prima risultava che le era stato consegnato il documento sui rischi in generale degli investimenti.

La banca ha inoltre sostenuto che quando l'attrice aveva sottoscritto l'ordine di acquisto oggetto di causa (marzo 2001) il default dello stato argentino non era ancora prevedibile e quindi essa attrice non era in grado di rendersi conto della particolare rischiosità dell'operazione e di informare al riguardo la investitrice. Ha quindi chiesto il rigetto della domanda.

All'esito dello scambio e del deposito delle memorie e dell'istanza di fissazione di udienza dell'attrice il Presidente ha designato il giudice relatore il quale ha fissato per la discussione della causa l'udienza collegiale del 2.11.2006.

Il Collegio, all'esito della discussione finale, si è riservato il deposito della sentenza entro trenta giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda subordinata dell'attrice volta ad ottenere il riconoscimento della responsabilità contrattuale della convenuta per grave in adempimento è fondata.

E'orientamento ormai consolidato di questo, come di altri Tribunali quello secondo cui l'inosservanza da parte della banca degli obblighi di comportamento imposti agli intermediari finanziari dal TUF (artt 21) e dal Regolamento Consob del 1.7.98 (artt 26, 27, 28 e 29) non determini la nullità dei singoli contratti di acquisto di titoli, ma rilevi quale inadempimento contrattuale dell'intermediario stesso e possa quindi determinare la risoluzione del contratto (si veda tra le molte, la sentenza n. 1379 del 11.4.2006 di questo Tribunale e le altre ivi citate).

Gli argomenti in base ai quali si è giunti a questa conclusioni sono sviluppati nelle motivazioni delle numerose sentenze pronunciate da questo tribunale sul punto, avvalendosi della facoltà prevista dall'art 16 co. 5 del D.lvo 5/2003 si rimanda ora a quelle motivazioni da aversi qui per trascritte.

Anche per quanto riguarda la domanda volta a far valere l'inadempimento contrattuale derivante dall'inosservanza degli obblighi di comportamento e di informazione attiva e passiva gravanti sulla banca nel caso di vendita di obbligazioni argentine questo tribunale ha consolidato un proprio orientamento in forza del quale deve ritenersi a tal fine decisiva la data di acquisto dei titoli; tale orientamento si basa sulla constatazione, acquisita grazie agli specifici precedenti in materia, che le principali agenzie internazionali hanno accordato nel 1997 alle obbligazioni argentine il rating "BB" (che corrisponde alla classe migliore della categoria speculativa) e soltanto nel marzo 2001 hanno declassato i titoli in questione nella categoria "B +", declassamento, quest'ultimo, che era stato preceduto solo da un primo peggioramento registrato dall'agenzia *Moody's*, che li aveva declassati nella categoria "BB" (ovverosia dalla prima alla seconda categoria dei titoli speculativi), nell'ottobre 1999.

Pertanto deve escludersi che la banca convenuta disponesse, prima del marzo 2001 di dati da cui desumere un'elevata e particolare rischiosità dei titolo in questione di cui dovesse informare l'attore (v. Trib. Genova, sentenza sopra citata).

Ciò tuttavia non vale nella fattispecie ad escludere la responsabilità contrattuale della banca nei confronti dell'attrice in quanto risulta che l'istituto convenuto ha comunque ritenuto inadeguato alla ~~l'acquisto~~ l'acquisto dei bond argentini di cui trattasi tanto da segnalare tale inadeguatezza nell'ordine di acquisto sottoscritto dalla investitrice (doc 2 di parte convenuta).

Trattasi di un comportamento avente valore confessorio circa la non adeguatezza dell'investimento in oggetto rispetto al profili soggettivo dell'investitrice (che infatti aveva comunicato alla banca la sua scarsa propensione al rischio e l'assenza di esperienza in materia di investimenti, v. doc 5 di parte convenuta) e ciò indipendentemente dalla conoscenza che la banca poteva in quel momento avere circa l'affidabilità dei titoli, titoli che, come si è già detto erano pur sempre classificati come speculativi e avevano già subito un declassamento da parte di una delle principali agenzie di *rating*.

Circa il comportamento a cui la banca era conseguentemente tenuta, una volta riconosciuto che l'investimento non era adatto alla ~~l'operazione~~, va affermato il principio in forza del quale la banca, al fine di dimostrare di avere adempito all'obbligo posto dall'art. 29 del Regolamento in materia di intermediari, non può limitarsi a produrre la conferma scritta dell'ordine da parte del cliente sotto la dicitura *operazione non adeguata* apposta in calce all'ordine stesso, ma avrebbe dovuto anche dimostrare di avere fornito al cliente tutte le informazioni specifiche circa le ragioni dell'inadeguatezza.

Se è vero infatti che, di norma, di tali avvertenze non debba farsi alcun riferimento scritto, tale accorgimento essendo riservato agli ordini telefonici (art. 29 Reg. cit.), è altrettanto vero che se non si vuole indebitamente svuotare l'obbligo informativo in questione di ogni contenuto sostanziale, per ridurlo al rispetto formale di mere clausole di stile, l'onere della banca è pur sempre quello di informare il cliente delle *ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'ordin*, così come recita l'art.29 cit. (in base al quale deve riconoscersi che l'unica differenza tra ordine diretto e ordine telefonico sta nella forma, ma non certo nel contenuto dell'obbligo informativo gravante sulla banca).

Alla luce di tali principi, venendo a trattare del caso in esame, deve affermarsi che era onere della banca dimostrare, non solo di aver informato il cliente della generica inadeguatezza delle operazioni e di aver ricevuto da lui la conferma scritta dell'ordine, prova questa che è stata fornita dalla banca grazie al documento prodotto, ma anche di aver fornito alla ~~l'investitrice~~ informazioni specifiche sul perché l'operazione era inadeguata. Tale onere non può certo dirsi assolto in forza del fatto che l'ordine di acquisto rechi una serie di ipotesi di inadeguatezza (per tipologia - oggetto - frequenza)

Gli argomenti in base ai quali si è giunti a questa conclusioni sono sviluppati nelle motivazioni delle numerose sentenze pronunciate da questo tribunale sul punto, avvalendosi della facoltà prevista dall'art 16 co. 5 del D.lvo 5/2003 si rimanda ora a quelle motivazioni da aversi qui per trascritte.

Anche per quanto riguarda la domanda volta a far valere l'inadempimento contrattuale derivante dall'inosservanza degli obblighi di comportamento e di informazione attiva e passiva gravanti sulla banca nel caso di vendita di obbligazioni argentine questo tribunale ha consolidato un proprio orientamento in forza del quale deve ritenersi a tal fine decisiva la data di acquisto dei titoli; tale orientamento si basa sulla constatazione, acquisita grazie agli specifici precedenti in materia, che le principali agenzie internazionali hanno accordato nel 1997 alle obbligazioni argentine il rating "BB" (che corrisponde alla classe migliore della categoria speculativa) e soltanto nel marzo 2001 hanno declassato i titoli in questione nella categoria "B +", declassamento, quest'ultimo, che era stato preceduto solo da un primo peggioramento registrato dall'agenzia *Moody's*, che li aveva declassati nella categoria "BB" (ovverosia dalla prima alla seconda categoria dei titoli speculativi), nell'ottobre 1999.

Pertanto deve escludersi che la banca convenuta disponesse, prima del marzo 2001 di dati da cui desumere un'elevata e particolare rischiosità dei titoli in questione di cui dovesse informare l'attore (v. Trib. Genova, sentenza sopra citata).

Ciò tuttavia non vale nella fattispecie ad escludere la responsabilità contrattuale della banca nei confronti dell'attrice in quanto risulta che l'istituto convenuto ha comunque ritenuto inadeguato alla ~~l'acquisto~~ l'acquisto dei bond argentini di cui trattasi tanto da segnalare tale inadeguatezza nell'ordine di acquisto sottoscritto dalla investitrice (doc 2 di parte convenuta).

Trattasi di un comportamento avente valore confessorio circa la non adeguatezza dell'investimento in oggetto rispetto al profili soggettivo dell'investitrice (che infatti aveva comunicato alla banca la sua scarsa propensione al rischio e l'assenza di esperienza in materia di investimenti, v. doc 5 di parte convenuta) e ciò indipendentemente dalla conoscenza che la banca poteva in quel momento avere circa l'affidabilità dei titoli, titoli che, come si è già detto erano pur sempre classificati come speculativi e avevano già subito un declassamento da parte di una delle principali agenzie di *rating*.

Circa il comportamento a cui la banca era conseguentemente tenuta, una volta riconosciuto che l'investimento non era adatto alla ~~l'operazione~~, va affermato il principio in forza del quale la banca, al fine di dimostrare di avere adempito all'obbligo posto dall'art. 29 del Regolamento in materia di intermediari, non può limitarsi a produrre la conferma scritta dell'ordine da parte del cliente sotto la dicitura *operazione non adeguata* apposta in calce all'ordine stesso, ma avrebbe dovuto anche dimostrare di avere fornito al cliente tutte le informazioni specifiche circa le ragioni dell'inadeguatezza.

Se è vero infatti che, di norma, di tali avvertenze non debba farsi alcun riferimento scritto, tale accorgimento essendo riservato agli ordini telefonici (art. 29 Reg. cit.), è altrettanto vero che se non si vuole indebitamente svuotare l'obbligo informativo in questione di ogni contenuto sostanziale, per ridurlo al rispetto formale di mere clausole di stile, l'onere della banca è pur sempre quello di informare il cliente delle *ragioni per cui non è opportuno procedere all'esecuzione dell'ordin*, così come recita l'art.29 cit. (in base al quale deve riconoscersi che l'unica differenza tra ordine diretto e ordine telefonico sta nella forma, ma non certo nel contenuto dell'obbligo informativo gravante sulla banca).

Alla luce di tali principi, venendo a trattare del caso in esame, deve affermarsi che era onere della banca dimostrare, non solo di aver informato il cliente della generica inadeguatezza delle operazioni e di aver ricevuto da lui la conferma scritta dell'ordine, prova questa che è stata fornita dalla banca grazie al documento prodotto, ma anche di aver fornito alla ~~l'investitrice~~ informazioni specifiche sul perché l'operazione era inadeguata. Tale onere non può certo dirsi assolto in forza del fatto che l'ordine di acquisto rechi una serie di ipotesi di inadeguatezza (per tipologia - oggetto - frequenza)

REPUBLICA ITALIANA
e ciò non solo perché nessuno degli appositi spazi risulta barrato dalla investitrice, ma anche perché, comunque, si tratta di definizioni ancora troppo generiche per consentire di ritenere osservato l'obbligo informativo di cui si discute.

Deve pertanto dichiararsi la risoluzione del contratto di acquisto di titoli argentini stipulato tra le parti il e conseguentemente si deve condannare la banca convenuta a restituire alla attrice l'importo da lei corrisposto per tale acquisto, oltre interessi legali dalla domanda.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Respinta ogni altra e diversa domanda, *dichiara* risolto il contratto di acquisto di bond argentini stipulato tra le parti il 19.01.2001 per Euro 10.270,00 e condanna la banca convenuta a corrispondere alla attrice l'importo di Euro ~~10.270~~ 10.270,00 oltre interessi legali dalla domanda; *condanna* la banca convenuta a rimborsare all'attrice le spese del giudizio che si liquidano in complessivi Euro 2.380,00. di cui Euro 1.100,00 per onorari e Euro 850,00 per diritti, oltre IVA e CPA.

Genova 9.11.2006.

Il Giudice Estensore

Dr. Alvaro Magotti



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 10 NOV. 2006

IL CANCELLIERE C1
Carla Bottaro